



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

CRITERI GENERALI

1. Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, quali, a titolo di esemplificazione, la necessità:
 - a. di potenziare l'offerta didattica e formativa sia in termini quantitativi che qualitativi non copribile con il personale docente di ruolo;
 - b. di impartire insegnamenti di particolare specializzazione o insegnamenti di carattere innovativo, in settori disciplinari nei quali il Conservatorio non dispone di idonee competenze;
 - c. di acquisire significative esperienze professionali extra conservatorio, ovvero risultati di particolari ricerche o di studi di alta qualificazione scientifica o professionale;
 - d. di supportare corsi accademici dell'alta formazione o insegnamenti ricadenti nella fascia pre-accademica (in questo caso o per formazione musicale svolta in termini esclusivi dal Conservatorio o svolta in rapporto a scuole secondarie convenzionate);il Conservatorio di musica "F.A. Bonporti" di Trento può stipulare, nei limiti dei relativi stanziamenti in bilancio e nel rispetto della programmazione didattica annuale, contratti di diritto privato con artisti, studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera, di comprovata ed adeguata qualificazione professionale e/o artistica e/o scientifica.

TITOLO I CONTRATTI DI INSEGNAMENTO E MODULI DIDATTICI. NEL CONTESTO DI CORSI ACCADEMICI E DI CORSI DI FASCIA PRE-ACCADEMICA.

Art.1

Requisiti oggettivi

1. Sono affidate secondo le modalità di seguito indicate le attività didattiche rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, accademico o di fascia pre-accademica, secondo gli ordinamenti dell'Istituzione.
2. I contratti di cui al presente regolamento, se relativi al ciclo accademico, non sono cumulabili con la frequenza di un corso di studi, di un master, di un corso di specializzazione all'interno del Conservatorio.

Art.2

Requisiti soggettivi

1. Gli incarichi sono affidati ad artisti e studiosi, che presentino mirata domanda e la propria candidatura, esclusivamente in rapporto a specifico bando, che sia stato emanato dall'Istituzione. I candidati si atterranno strettamente a quanto previsto nel bando, seguendo le tempistiche in esso stabilite. Gli incarichi saranno conseguenti a procedura selettiva, che si svolgerà, in termini correlati al bando emanato dall'Istituzione.



Art.3

Procedure selettive

1. Il Direttore, verificata, sulla base delle esigenze espresse dalle strutture didattiche, di ricerca e produzione artistica, la necessità di una migliore valorizzazione delle risorse e delle competenze presenti nell'Istituzione e riscontrata la congruenza delle richieste con il fabbisogno dell'Istituzione individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istituzionali, con gli obiettivi e progetti specifici e determinati, predispone una proposta di copertura delle posizioni scoperte, fissandone la temporaneità e necessità.
2. La proposta deve essere sottoposta al vaglio del Consiglio Accademico, che si pronuncia sulle ragioni delle esigenze didattiche, che motivano il ricorso allo strumento contrattuale, e viene successivamente approvata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce l'apertura di un bando, definendo l'entità dei costi in rapporto alle ore di docenza connesse all'insegnamento interessato dalla procedura.
3. Il bando indica:
 - a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico con la denominazione dell'attività formativa;
 - b. il settore artistico-disciplinare di riferimento (ove presente) per l'insegnamento, insieme con il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata;
 - c. la descrizione del profilo dell'insegnamento e quindi della competenza ricercata;
4. Del bando è data pubblicità mediante affissione all'albo del Conservatorio e pubblicazione sulla specifica pagina web dello stesso. Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella specifica pagina web del Conservatorio. In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nella delibera di indizione del bando, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 15 giorni.
5. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera secondo quanto stabilito nel bando. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;
 - b. originali, o copia conforme all'originale secondo le norme vigenti, dei titoli artistici, delle registrazioni edite, delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli didattici e di servizio e quant'altro utile ai fini del giudizio;
 - c. per i soggetti esterni al Conservatorio, se dipendenti pubblici, al momento del conferimento dell'incarico, autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.

Art.4

Commissioni giudicatrici

1. La valutazione dei candidati partecipanti alla procedura selettiva è affidata a una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore che indica anche il Presidente. Essa è composta da tre membri di cui almeno uno appartenente al settore scientifico disciplinare di competenza, i quali eleggono un Segretario interno. Possono essere membri di commissioni anche esperti esterni al Conservatorio.
2. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, decide, senza aver preso visione dei titoli dei candidati, i criteri di valutazione dei titoli separatamente per ogni tipo, categoria o genere di titolo e formula il criterio generale determinante l'assegnazione dell'incarico.
3. Procede, quindi, alla valutazione del curriculum artistico, scientifico, professionale del candidato. I titoli artistici costituiscono discriminare necessario per ottenere idoneità. La mancanza



del requisito minimo, di un adeguato curriculum artistico-professionale, con presenza di un'attività artistica che si segnali per qualità, rilievo in estensione, continuità, preclude l'accesso al giudizio di idoneità.

4. Di tutte le operazioni compiute la Commissione è tenuta a redigere un verbale giornaliero, analitico e motivato della totalità delle operazioni stesse.
5. Ultimate le procedure selettive, le Commissioni giudicatrici formulano le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, la Commissione giudicatrice è comunque tenuta a valutarne l'idoneità.
6. La graduatoria degli idonei è pubblicata all'alto e sul sito dell'Istituzione, con Decreto del Direttore.

Art. 5

Ricorsi sulla decisione

1. I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Direttore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 10 giorni dalla conoscenza dell'esito della selezione; il Direttore decide entro i 10 giorni successivi, sentita, eventualmente, la Commissione giudicatrice, che potrà essere riconvocata, per esaminare il ricorso e assumere connesse decisioni.

Art. 6

Conferimento diretto

1. In deroga alla procedura di cui al presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione, su conforme proposta presentata dal Direttore, confermata con il parere favorevole del Consiglio Accademico, assunto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può conferire direttamente l'incarico di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure selettive, esclusivamente a studiosi italiani e stranieri a fronte di riconoscimenti artistici, scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e/o internazionale e, in ogni caso, attinenti al settore disciplinare oggetto dell'insegnamento da coprire.

Art. 7

Compiti e doveri didattici

1. Nel rispetto del calendario delle attività didattiche, nel coordinamento stabilito dalle strutture didattiche preposte all'organizzazione dei corsi, il professore a contratto organizza lo svolgimento delle attività formative contrattualmente previste, compresa la partecipazione ad esami di profitto, preparazione alla prova finale, ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento didattico del Conservatorio di musica "F.A. Bonporti" di Trento.
2. Alla stipula del contratto è consegnato al docente un registro nel quale annotare le attività svolte, da restituire al termine delle attività pattuite.
3. La liquidazione del compenso al docente sarà effettuata previa verifica della corretta e completa compilazione del registro.



TITOLO II
MASTERCLASS, SEMINARI, CONFERENZE, LABORATORI. INIZIATIVE DI
FORMAZIONE PERMANENTE, DI DIDATTICA FINALIZZATA, DI FORMAZIONE
DIFFUSA SUL TERRITORIO

Art. 8

Requisiti oggettivi

1. Il Direttore del Conservatorio, sulla base delle esigenze espresse dalle strutture didattiche, di ricerca e produzione artistica, e di servizio predispone annualmente un programma di:
 - a) masterclass, quale ulteriore offerta formativa, aperta agli studenti interni, con finalità di approfondimento e perfezionamento, e anche a utenza esterna, in funzione di aggiornamento professionale. Il programma si compone di iniziative di seminari, masterclass, a carattere intensivo, con misura scandita, in genere, entro limiti tra un minimo di 6 ore e un massimo di 24 ore complessive, utilizzando, di norma, multipli orari del 6;
 - b) esercitazioni didattiche e laboratori. Il programma potrà riguardare anche iniziative di conferenze, seminari, laboratori, stage, sviluppato in parallelo a festival, quali contributi di approfondimento, analisi e discussione, su tematiche specifiche;
 - c) iniziative di didattica finalizzata, con intento di approfondimento culturale e aggiornamento professionale;
 - d) interventi rivolti al territorio, con l'obiettivo di una formazione diffusa e allargata, rispetto a settori individuati, potrà configurarsi nella forma di corsi liberi.
2. Il programma è sottoposto al Consiglio Accademico che si esprime sulla conformità e compatibilità dell'azione proposta rispetto alle risorse e competenze di cui dispone il Conservatorio.

Art. 9

Requisiti soggettivi

1. Per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 8, il Conservatorio può ricorrere, qualora se ne ravvisi la necessità, alla stipula di contratti di diritto privato con artisti, docenti, studiosi, esperti esterni, avuto riguardo alle professionalità e competenze che richiedono le attività impostate.
2. La proposta di assegnazione dei contratti è formulata dal Direttore e sottoposta per l'approvazione al Consiglio Accademico.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 10

Autorizzazione alla stipula e firma del contratto

1. Il Consiglio di amministrazione, sulla base della proposta del Direttore formalizzata secondo i criteri di cui ai precedenti articoli, delibera l'autorizzazione alla stipula del contratto di diritto privato ed approva il testo del medesimo volto a regolare i termini del rapporto.
2. Ad approvazione avvenuta, il Direttore del Conservatorio, verificata la regolarità della documentazione richiesta per l'immissione in servizio o il conferimento dell'incarico, procede alla stipula del contratto.
3. Nell'eventualità che il docente individuato sia dipendente di ente pubblico non economico, l'amministrazione provvederà, prima dell'inizio delle attività didattiche, ad acquisire



l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, rilasciata ai sensi dell'art.53 del d.lgs.165/2001.

Art. 11

Durata, rinnovo e variazioni dell'incarico

1. I contratti conferiti a termine del presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno accademico di riferimento.
2. Il Consiglio di amministrazione, su conforme proposta del Direttore da formulare previa positiva valutazione dell'attività svolta nell'anno precedente, proposta approvata dal Consiglio accademico, può autorizzare il rinnovo del contratto per un altro anno accademico. Il rinnovo, comunque, non potrà superare i cinque anni, incluso l'anno di conferimento.
3. Ricorrendo il bisogno, nel corso dell'anno accademico di durata del rapporto, il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Direttore e previa approvazione del Consiglio accademico, può autorizzare l'integrazione dell'oggetto del rapporto con l'attribuzione di attività didattiche ulteriori rispetto a quelle originariamente assegnate, previa ridefinizione, se richiesto, dei termini economico dell'incarico assegnato.

Art. 12

Normativa di riferimento

1. Ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano i contratti, ed in particolare quelle relative alle prestazioni d'opera intellettuale di cui agli artt.2230 e seguenti c.c., nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.49 comma 2 lettera a) del DPR 917/1986.

Art. 13

Clausola di salvaguardia

1. I contratti conferiti a termine del presente regolamento non costituiscono in ogni caso titolo per l'accesso ai ruoli del Conservatorio.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, a tutte le previsioni normative che disciplinano l'affidamento di incarichi didattici per contratto.